Tra i seguenti circoli tradizionali di Roma:

Canottieri Lazio
Canottieri Roma
Tevere Remo
Tirrenia Todaro
Tennis Eur
Tennis Club Parioli
Tennis Roma
Golf Olgiata
Magistrati Corte dei Conti
Montecitorio

In persona dei loro rispettivi presidenti pro tempore e rappresentati dalla "Commissione Sindacale dei Circoli tradizionali di Roma" in persona dei signori Bottari, Bucci, Laurenti, Calandri, Pinna

e

la SLC-CGIL, rappresentata dalla segretaria generale Roma e Lazio Silvia Ioli, dalla segretaria Stefania Pomante e dal coordinatore Amedeo Orsini;
la FISASCAT-CISL rappresentata dal segretario generale Rolando Sirni e dal segretario Carlo Costantini;
la UILCOM-UIL rappresentata dal segretario responsabile Pierluigi Salvagni e dal segretario Franco Marziale;

Con la partecipazione di una delegazione di Lavoratori si è stipulato il seguente contratto, che costituisce il rinnovo con modifiche del contratto 13/06/1994, scaduto il 31/12/2002 e regola in via esclusiva e totale i rapporti tra le parti sopra rappresentate:

Art. 1
DURATA DEI RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO

I contratti individuali di lavoro possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato.

I contratti a tempo determinato sono disciplinati dalla legge 18 aprile 1962, n° 230 e successive modificazioni.

Art. 2
ASSUNZIONE DEI LAVORATORI

L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata tramite i competenti uffici di collocamento, in conformità delle norme di legge in materia di lavoro.

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro rilascerà una lettera di assunzione copia della quale dovrà essere controfirmata dal lavoratore, dalla quale risulteranno:
3) la data di assunzione e la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) il livello di appartenenza;
5) il trattamento economico iniziale.

Il lavoratore dovrà esibire, a richiesta dei Circoli Sportivi, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita e cittadinanza;
b) eventuale documento che certificherà la posizione militare;
c) stato di famiglia;
d) libretto di lavoro e tessere assicurative ove ne sia in possesso;
e) titolo di studio;
f) certificato penale di data anteriore a 3 mesi;
g) codice fiscale.

Prima dell'assunzione il lavoratore può essere sottoposto a visita

medica secondo quanto previsto in materia dalle leggi vigenti per l'accertamento dell'idoneità alle mansioni che è destinato a svolgere.

All'atto dell'assunzione il circolo sportivo deve consegnare al lavoratore copia del presente contratto e il lavoratore dovrà comunicare il proprio domicilio e i suoi eventuali mutamenti.

Art. 3
ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO

I circoli sportivi ai sensi di legge possono assumere con contratto a tempo parziale. Il minimo dell'orario a tempo parziale non può essere inferiore al 40% dell'orario giornaliero previsto dal presente contratto. Le parti, riconosciuta la stagionalità delle attività che si svolgono nei circoli sportivi, convengono che questi ed i lavoratori potranno stipulare nell'ambito dell'art. 23, primo comma, della L. 28/2/87 n. 56, contratti a termine.

Ciò nel periodo 1° marzo/31 ottobre di ogni anno.

Per il personale a tempo parziale, nei limiti previsti dal presente comma, la durata dell'orario sarà concordata all'atto dell'assunzione. Le ore eventualmente richieste in via eccezionale in eccedenza all'orario concordato e fino ad un massimo dell'orario normale giornaliero o di 40 settimanali saranno considerate orario normale.
Ogni qualvolta il Circolo Sportivo, che occupa dipendenti a tempo parziale, avrà necessità di aumentare l'organico del personale dovrà prioritariamente proporre il tempo pieno ai lavoratori a tempo parziale con mansioni analoghe. Solo se questi rifiutano procederà ad altre assunzioni.

Art. 4
APPRENDISTATO

Possono essere assunti come apprendisti i giovani che abbiano superato il 15° anno di età e non oltrepassato il 18°.

Il periodo di tirocinio avrà la durata di due anni per gli apprendisti carpentieri e manutenzione barche, costruzione, manutenzione e rifacimento campi sportivi ed impianti e giardini, mentre avrà la durata di mesi 6 per le altre specializzazioni; scaduto detto periodo senza che sia intervenuta disdetta, l'anzianità di servizio dell'apprendista decorrerà dal giorno della assunzione. L'eventuale periodo di prova avrà la durata prevista dall'art. 7 del presente contratto.

Il trattamento economico spettante all'apprendista sarà pari all'80% della retribuzione minima nella cui categoria viene effettuato l'apprendistato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n° 25 e regolamento.

Art. 5
CONTRATTI DI INSERIMENTO

Le parti stipulanti recepiscono la legge che li regola e concordano come da normative vigenti di legge di inserimento al lavoro al quale circoli e lavoratori si adegueranno.

Art. 6
OBBLIGHI ASSICURATIVI

I circoli sportivi sono tenuti ad assicurare i lavoratori presso l'ENPALS l'INPS e l'INAIL relativamente a previdenza, malattia e infortuni.

Art. 7
PERIODO DI PROVA

L'assunzione è subordinata ad un periodo di prova non superiore a 15 giorni di lavoro effettivo per le categorie operaie ed a 2 mesi per le categorie impiegatizie.

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.

Nel periodo di prova il salario non potrà essere inferiore al minimo di retribuzione previsto per la categoria nella quale il lavoratore è stato assunto.

Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio e l'anzianità avrà decorrenza dal primo giorno di assunzione. Il patto di prova deve risultare da atto scritto stipulato antecedentemente all'inizio del rapporto.

Art. 8
LAVORATRICI

I circoli sportivi applicheranno la legge in vigore rispetto alle pari opportunità ed al trattamento di gravidanza e puerperio.

É vietato adibire a lavoro notturno per il periodo che va dal accertamento della gravidanza fino al compimento di 1 anno da parte del bambino.

Durante il periodo d'assenza obbligatoria dal lavoro prevista dalla legge 1204 del 30 dicembre 1971 in materia di tutela della maternità, la lavoratrice percepirà la retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepito dall'Ente assicuratore.

Art. 9
PORTATORI DI HANDICAP

I circoli compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 10
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

In relazione alle mansioni affidategli il lavoratore è assegnato ai livelli che seguono:

1° livello:
Appartengono a questo livello: (ex la categoria impiegati). Gli impiegati di concetto con specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito delle facoltà ad essi delegate (ad es.: direttore, allenatore di squadra sportiva agonistica, ecc.).

2° livello:
Appartengono a questo livello (ex 28 categoria impiegati). Gli impiegati di concetto con compiti operativamente autonomi e funzioni di coordinamento e di controllo (contabile, primanotista, segretario di direzione, stenodattilografo in lingue estere, istruttore, massaggiatore, programmatore, ecc., gli istruttori qualificati di attività sportive abilitati dalle relative Federazioni).

3° livello:
Appartengono a questo livello: (ex impiegati di 38 categoria, ex 1° categoria operai). Gli impiegati d'ordine con compiti che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite (contabile d'ordine, stenodattilografa, operatore meccanografico, addetto a mansioni di segreteria, aiuto istruttore, palleggiatore, ecc.). Gli operai specializzati capaci di eseguire lavori che necessitano di particolare competenza (carpentiere, esperto nella costruzione, manutenzione e rifacimento di campi sportivi e di giardini, capocuochi e capobaristi).

4° livello:

Appartengono a questo livello: (ex impiegati di 4° categoria: ex operai di 2° categoria). Gli impiegati che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguata capacità tecnico-pratica (fatturista, dattilografo, ecc.). Gli operai qualificati capaci di eseguire lavori che necessitano di normali conoscenze tecnico-pratiche e relative adeguate capacità (addetti ai campi sportivi, addetti ai giardini, addetti ai galleggianti, addetti ai servizi generali di custodia con responsabilità di materiale, autisti).

5° livello:

Appartengono a questo livello: gli operai comuni che compiono lavori che richiedono semplici conoscenze pratiche (addetti agli spogliatoi, bagnini patentati, sorveglianti, addetti alle caldaie, aiuto cuochi, addetti ai servizi generali e di ristoro). I lavoratori classificati al quinto livello, i quali svolgono anche significative mansioni inquadrate nel quarto livello, potranno essere quivi inseriti ferma restando la promiscuità di mansioni.

6° livello:

Appartengono a questo livello: gli operai che svolgono mansioni di pulizia, anche con mezzi meccanici, di fatica ed equivalenti. I lavoratori classificati nel sesto livello dovranno essere assegnati al quinto livello dopo dodici mesi di rispettive prestazioni nel livello originario, pur mantenendo la mansione propria del sesto livello.

Art. 11
MUTAMENTO DI MANSIONI

In relazione alle esigenze di servizio il lavoratore potrà essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria categoria, purché ciò non implichi alcun danno economico ne alcun sostanziale mutamento della sua posizione.

Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti

nella categoria superiore alla propria dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della categoria superiore.

Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nella nuova categoria; salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, permessi, rimanendo in tali casi fermo il diritto di cui al comma precedente per tutta la durate della sostituzione.

Art. 12
DEFINIZIONE DELLO STIPENDIO E DELLA RETRIBUZIONE

Per stipendio si intende il complesso dei seguenti elementi:

1) minimo tabellare mensile corrispondente al livello al quale il lavoratore è assegnato;
2) indennità di contigenza.

La retribuzione mensile è composta dallo stipendio, dagli scatti di anzianità e da eventuali assegni ad personam, nonché da ogni altra indennità corrisposta a carattere continuativo, esclusi i rimborsi.

La quota oraria dello stipendio e della retribuzione mensile è pari al 1/173 del loro valore mensile; mentre quella giornaliera è pari a 1/26 del loro valore mensile.

La corresponsione delle retribuzioni dovrà avvenire non oltre la fine del mese.

L'eventuale ritardo nella corresponsione della retribuzione comporterà automatica rivalutazione delle somme non corrisposte, da calcolarsi con riferimento agli indici ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Art. 13
MINIMI TABELLARI

Lo stipendio di cui all'art. 12, spettante ai lavoratori, in somma omnicomprensiva per vecchia tabella, aumenti convenuti, e contingenza congelata, effettuati modestissimi arrotondamenti convenuti per migliore semplicità di calcolo e di evidenziazione in busta, è il seguente:

LIVELLO	MINIMO TABELARE dal 01.07.03	MINIMO TABELARE dal 01.01.04	MINIMO TABELARE dal 01.01.04
1	1.409,94	1.437,31	1.464,68
2	1.393,38	1.338,88	1.364,38
3	1.241,30	1.265,40	1.289,50
4	1.189,44	1.212,54	1.235,64
5	1.148,21	1.170,51	1.192,81
6	1.126,41	1.148,28	1.170,15

La tredicesima e quattordicesima mensilità saranno corrisposte sulla retribuzione spettante a luglio ed a dicembre di ogni anno.

Note a verbale:

a) I circoli corrisponderanno ai lavoratori per carenza contrattuale dal 1 gennaio al 30 giugno 2003 le somme che seguono e con lo stipendio del mese di luglio:

1° livello € 246
2° livello € 230
3° livello € 217
4° livello € 208
5° livello € 201
6° livello € 197

b) La 14ma mensilità in pagamento nei mesi di giugno o luglio 2003 ed il premio dell'art. 30, eventualmente spettante dal 1/1/03 al 31/12/03, sarà calcolata sulle tabelle di cui sopra e secondo la retribuzione in vigore dal 1/07/03. I circoli che l'avessero già pagata nel periodo di carenza contrattuale secondo le vecchie tabelle dovranno integrarla al nuovo ammontare.

I lavoratori assunti nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2003, riceveranno l'una tantum di cui sopra pro quota in ragione di 1/6 mensile, in diretta proporzione con l'anzianità maturata al 30 giugno 2003, considerato mese intero il periodo lavorato superiore a 15 giorni di calendario.

Art. 14
PREMIO PROFESSIONALE

Con decorrenza della retribuzione del mese di luglio 2003 viene riconosciuto ai lavoratori 3° e 4° livello classificatorio un premio di professionalità mensile cosi ripartito:
€ 2,84 al compimento del 5° anno d'anzianità.

Tale premio verrà incrementato di ulteriori € 2,84 alle seguenti scadenze:
€ 5,68 al compimento del 10° anno d'anzianità
€ 8,52 al compimento del 15° anno d'anzianità
€ 11,36 al compimento del 20° anno d'anzianità

Detto premio è riassorbibile in caso di passaggio di livello. Ai lavoratori che già percepiscono il premio verrà aggiornato in conformità dei nuovi importi

A decorrere del 21° anno di anzianità ai lavoratori del 3° e 4° livello classificatorio sarà aggiornato annualmente. Le misure saranno le seguenti:

€ 11,93 anno 21	€ 17,63 anno 31
€ 12,07 anno 22	€ 18,20 anno 32
€ 12,50 anno 23	€ 18,77 anno 33
€ 13,64 anno 24	€ 19,34 anno 34
€ 14,21 anno 25	€ 19,91 anno 35
€ 14,78 anno 26	€ 20,48 anno 36
€ 15,35 anno 27	€ 21,15 anno 37
€ 15,92 anno 28	€ 21,68 anno 38
€ 16,49 anno 29	€ 22,19 anno 39
€ 17,06 anno 30	€ 22,76 anno 40

Detto premio è riassorbibile in caso di passaggio di livello. Ai lavoratori che già percepiscono il premio per i 20, 25, 30, 35 anni di anzianità lo stesso, a decorrere dal mese di luglio 2003, sarà aggiornato in

conformità alla reale anzianità raggiunta a secondo degli importi elencati.

Art. 15
TICKET RESTAURANT

I circoli corrisponderanno ai lavoratori che osservano un intero turno di lavoro un ticket restaurant. Le misure dello stesso saranno le seguenti:
€ 2,00 a decorrere dall'1.07.2003
€ 2,50 a decorrere dall'1.01.2004
€ 3,00 a decorrere dall'1.01.2005
I ticket saranno corrisposti per giornate effettive di lavoro

Art. 16
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE ED EVENTUALI RECLAMI

La retribuzione normale sarà corrisposta ai lavoratori in misura mensile posticipata.

All'atto del pagamento della retribuzione, ai sensi della legge 3 gennaio 1953, n° 4, verrà consegnata una busta, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il Circolo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi, che comunque compongono la retribuzione, nonché distintamente le singole trattenute.

Tanto in pendenza del rapporto, quanto alla fine di esso in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrisposta ai lavoratori la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento.

Art. 17
ORARIO DI LAVORO

Si conviene che l'orario di lavoro é di 40 ore settimanali distribuite in 6 giorni salvo esigenze tecniche o accordi interni diversi, e fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è quella prevista dalle norme di legge e delle relative deroghe ed eccezioni.

La distribuzione dell'orario giornaliero dei lavoratori verrà effettuata in modo da consentire una pausa per il pasto che non dovrà essere inferiore a 30 minuti.

I circoli sportivi, per gli addetti ai servizi di guardia ed agli ingressi delle proprie sedi, osserveranno un orario non superiore alle ore 42, corrispondendo, per le ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale di cui al primo comma, la retribuzione normale oraria prevista per la categoria di appartenenza.

Art. 18
INDUMENTI DI LAVORO

A cura del datore di lavoro ai lavoratori addetti anche in modo non permanente a lavori all'aperto dovranno essere forniti indumenti idonei all'attività svolta nella articolazione stagionale inverno/estate, nonché un cambio degli stessi. Tali indumenti saranno assegnati individualmente ai singoli lavoratori e dovranno essere usati solo durante le ore di servizio. il circolo ha la facoltà di pretendere che i lavoratori li indossino. La consegna degli indumenti ai lavoratori dovrà essere effettuata entro il 30 aprile - per quelli estivi - ed il 30 settembre - per quelli invernali.

Art. 19
RESPONSABILITÀ DI CUSTODIA

Ai lavoratori addetti a servizi che comportino la custodia dei beni dei soci non possono essere addebitate responsabilità di nessun genere, qualora agli stessi non siano state fornite attrezzature atte a consentire la sicura custodia dei beni loro affidati.

Art. 20
ASSENZE

La comunicazione della assenza a qualsiasi ragione dovuta, dovrà essere fatta entro lo stesso giorno, salvo plausibile motivo di impedimento e giustificata entro 48 ore.

Art. 21
RIPOSO SETTIMANALE

Ogni lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che dovrà coincidere possibilmente con la domenica secondo il turno predisposto ed in relazione alle esigenze di lavoro. I circoli, ove l'orario settimanale sia distribuito su cinque giorni, dovranno indicare ai lavoratori quale è il loro giorno di riposo.

Art. 22
PERMESSI

a) I lavoratori potranno chiedere permessi non retribuiti per complessive ore 32 annuali;
b) subordinatamente alle esigenze dei circoli i lavoratori hanno diritto a 70 ore di permessi retribuiti nell'anno 2003, a 74 ore di permessi retribuiti nell'anno 2004 ed a 78 ore di permessi retribuiti nell'anno 2005. Questi permessi, se non usufruiti nel termine, dovranno essere retribuiti o conteggiati in aggiunta al periodo feriale. Il godimento frazionato non potrà essere inferiore ad 1 ora consecutiva.
c) Al lavoratore colpito da grave lutto familiare sarà concesso un permesso retribuito di giorni 3.

Art. 23
FESTIVITÀ

Sono considerate festive, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n° 54 - che ha modificato le precedenti disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1949, n° 260 e nella legge 31 marzo 1954, n° 90 - le seguenti giornate:

1) tutti i giorni destinati al riposo settimanale
2) il 1° gennaio - capodanno
 - il 6 gennaio - Epifania
 - il 25 aprile -anniversario della liberazione;
 - il 1° maggio - festa del lavoro;
 - il lunedì di Pasqua - mobile;
 - il 2 giugno
 - il 15 agosto - Assunzione;
 - il 1° novembre -Ognissanti;
 - l'8 dicembre - Immacolata concezione;
 - il 25 dicembre - Natale;

- il 26 dicembre - S. Stefano

3) la ricorrenza del Patrono della località in cui ha sede il circolo sportivo che per la città di Roma è il giorno 29 giugno.
 - il 2 giugno - Fondazione della Repubblica ed il 4 novembre - giorno dell'unità nazionale - vengono spostate a norma dell'art. 1, 2° comma, legge 5 marzo 1977, n° 54 nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre; in tal caso, ove il lavoratore presti in suddette giornate domenicali la propria opera troverà applicazione l'art. 5, secondo comma della legge 260/49.

Per il personale che presta servizio nel giorno di domenica con riposo settimanale in altro giorno della settimana, la domenica viene considerata giorno lavorativo, e verrà retribuita con la maggiorazione prevista dall'articolo seguente, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo, ove fosse diverso dalla domenica.

Il trattamento per le giornate dichiarate non più festive agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n° 54 è il seguente: al lavoratore chiamato a prestare servizio in una delle quattro festività religiose soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione, ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso il lavoratore che sia chiamato a prestare attività nei giorni di cui sopra, dovrà essere avvertito con anticipo di 48/24 ore.

Art. 24
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti dell'orario normale di lavoro.

Si considera lavoro festivo quello effettuato nei giorni di riposo settimanale nonché nei giorni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo che precede; si considera straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza dello orario normale di lavoro giornaliero.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è retribuito con le maggiorazioni appresso stabilite, da applicarsi sulla retribuzione oraria:

- lavoro straordinario diurno 25%
- lavoro notturno 20%
- lavoro straordinario notturno
 dalle ore 21 alle ore 23,59 40%
 dalle ore 24 alle ore 6,59 80%
- lavoro festivo o in coincidenza con la domenica 50%
- lavoro straordinario festivo 70%

Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 7
In ipotesi di eventi eccezionali in occasione dei quali sia necessario chiedere ai lavoratori prestazioni straordinarie una tantum oltre il massimo di legge, i circoli provvederanno a concordarle con il rappresentante sindacale aziendale o con il personale.

Art. 25
FERIE

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 26 giorni lavorativi.
Il periodo di godimento delle ferie verrà fissato dal circolo sportivo tenendo conto delle esigenze del circolo e del lavoratore e deve essere usufruito durante l'anno cui si riferisce, anche in più riprese, con un minimo di 18 giorni consecutivi di calendario.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ma in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva in misura corrispondente alla retribuzione per le giornate di ferie non godute.

Agli effetti del computo della retribuzione per il periodo feriale ogni giornata lavorativa equivale ad 1/26 della retribuzione mensile.

Le festività di cui all'art. 23, n° 2 e 3 eventualmente cadenti nel periodo di ferie non saranno computate come ferie.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso e il lavoratore ha diritto al momento della risoluzione del rapporto stesso alla liquidazione dei ratei di ferie maturate e non godute.

Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il godimento delle ferie, l'azienda è tenuta a rimborsargli le spese per il rientro in sede e per il successivo ritorno nella località dove trascorreva le ferie.

I lavoratori dei circoli che distribuiscono l'orario settimanale su cinque giorni, godranno di 22 giorni lavorativi di ferie. Di ciò dovrà tenersi conto in ipotesi di corresponsione di indennità sostitutiva, che, in tal caso, dovrà corrispondere ad 1/22 di retribuzione per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 26
CESSIONE DEL CIRCOLO

La cessione del circolo non determina la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva nei confronti del nuovo datore di lavoro i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

Art. 27
RECLAMI E CONTROVERSIE

Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate, per eventuali reclami riguardanti l'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive, qualora non venissero risolte tra la Direzione del circolo e i lavoratori, verranno sottoposte all'esame di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del circolo e tre rappresentanti del sindacato di categoria.

Art. 28
ASPETTATIVA

Al lavoratore può essere concesso, per giustificati motivi personali, un periodo di aspettativa fino ad un anno, restando esclusa per tale periodo la corresponsione della retribuzione e la decorrenza della anzianità.

Nel caso che gli indicati motivi personali si sostanzino in necessità di terapia riabilitativa e/o di lunga durata, purché certificata da struttura pubblica, l'aspettativa di cui sopra potrà essere estesa per un ulteriore periodo di un anno.

Art. 29
TREDICESIMA MENSILITÀ

In occasione delle feste di Natale e comunque entro il 15 dicembre sarà corrisposta a tutti i lavoratori considerati in servizio, una gratifica natalizia di importo pari alla intera retribuzione mensile di fatto percepita.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dello anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica stessa per quanti sono i mesi di servizio prestato presso il circolo sportivo.

Le frazioni di mesi pari o superiori a 15 giorni saranno considera-

te, a questi effetti, come mese intero; le frazioni inferiori saranno trascurate.

Art. 30
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

Ai lavoratori in servizio verrà corrisposta ogni anno, alla data del 30 giugno, una retribuzione mensile da calcolarsi con le modalità previste dal precedente articolo (tredicesima mensilità).

Art. 31
INDENNITÀ PER MANEGGIO DENARO

A decorrere dal mese di luglio 1994 al lavoratore addetto stabilmente al maneggio di denaro per riscossioni o pagamenti, con diretta responsabilità in caso di ammanco, dovrà essere corrisposta una particolare indennità pari al 5% dello stipendio conglobato di cui all'art. 12 (vecchie tabelle, aumento delle stesse, contingenza conglobata).

Art. 32
SCATTI DI ANZIANITÀ

A far data dal 1° gennaio 1985 i lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio e per un massimo di dieci bienni, avranno diritto ad una maggiorazione in cifra fissa. Gli scatti maturati alla data del 1° agosto 1982, già congelati per precedenti patti, tali rimangono, e non potranno essere assorbiti; peraltro saranno computati nel loro numero in detrazione del massimo di dieci bienni sopra previsto.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio.

Nella nuova formulazione in cifra fissa gli scatti ammontano dal 1 luglio 1991, rispetto alla cifra in essere fino al 30 giugno 1991, a:

LIVELLO	€
1	27,89
2	25,82
3	24,02
4	22,72
5	22,21
6	21,43

In occasione del conseguimento del diritto allo scatto i circoli provvederanno alla perequazione tra le cifre come sopra fissate e quelle pagate per scatti di anzianità successivamente al 1° gennaio 1991 (*).

(*) *Nota a verbale*
I lavoratori che abbiano esaurito il numero degli scatti ricevuti tra il 1° agosto 1982 e il 30 giugno 1991 vedranno rivalutati gli scatti conseguiti in questo periodo fermo restando il congelamento per il periodo precedente con decorrenza 1° ottobre 1991.

Art. 33
PREMIO DI SERVIZIO

Ai lavoratori che supereranno il 21° anno di anzianità effettiva verrà corrisposto un premio di anzianità eguale allo stipendio di cui all'art. 12 aumentato degli scatti di spettanza.

I lavoratori che conseguiranno il diritto al premio, lo percepiranno con la busta paga relativa al mese di raggiungimento dell'anzianità convenuta.

Art. 34
TRASFERTA

Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, il Circolo corrisponderà, dietro presentazione di giustificativi di spese:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;

b) il rimborso delle spese normali di vitto e di alloggio in alberghi di 2° categoria quando la durata del servizio obblighi ad incontrare tali spese;

c) in aggiunta alla normale retribuzione un'indennità forfettaria di trasferta pari a € 16,00 giornaliere.

Ai lavoratori che prestano servizio nei giorni nei quali manca o mancasse il servizio di pubblico trasporto, dovranno essere rimborsate le spese sostenute per raggiungere e ritornare dal posto di lavoro, o dalla trasferta.

Art. 35
LAVORATORI STUDENTI

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permesso giorna-

liero retribuito per sostenere ciascuno esame, nonché di un monte ore lavorative di 50 ore annue per preparazione agli esami.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Art. 36
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

L'assenza per malattia deve essere comunicata entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; il lavoratore deve inviare al Circolo entro due giorni dall'assenza il certificato medico attestante la malattia.

In mancanza di dette comunicazioni, salvo il giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni retribuiti, ed ove lo richieda per iscritto entro tale termine ad ulteriore periodo di giorni 180 non retribuiti.

Il lavoratore soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, in caso di infortunio, avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica comprovata dal rilascio del certificato medico da parte dell'istituto assicurativo.

Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per l'eventuale periodo di infortunio il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.

Superato il termine di conservazione del posto, ove il Circolo risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente accordo per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzia-

nità per licenziamento.

Ove ciò non avvenga e il Circolo non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni.

Il lavoratore avrà diritto al 100% della retribuzione per i primi tre giorni di infortunio ed al 100% per i primi 180 giorni della malattia.

Art. 37
CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore, in occasione del matrimonio, sarà concesso un periodo di congedo della durata di 15 giorni di calendario durante i quali correrà l'ordinaria retribuzione, non tenendo conto, ai fini del computo, del numero dei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in detto periodo.

Tale trattamento è comprensivo per gli aventi diritto di quanto erogato allo stesso titolo dall'Istituto Previdenziale.

Il permesso di cui al primo comma del presente articolo non è computato nel periodo delle ferie annuali.

Art. 38
SERVIZIO MILITARE

La chiamata e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Però se il chiamato alle armi risolve il rapporto stesso, ha diritto a tutte le indennità che gli competono a norma delle vigenti disposizioni, senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva.

Terminato il servizio militare il lavoratore dovrà presentarsi al Circolo entro il termine di 15 giorni per riprendere servizio; in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovato motivo di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

Art. 39
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il lavoratore è tenuto a mantenere in servizio un contegno rispondente ai doveri inerenti alla mansione affidatagli.

Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:

1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all'importo di 3 ore di paga;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino a 10 giorni.

A titolo esemplificativo, si conviene che:

a) la multa, sarà comminata al lavoratore che, senza giustificato motivo, abbandoni arbitrariamente il proprio posto di lavoro, ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione. L'importo della multa sarà pari all'ammontare della retribuzione relativa al periodo di tempo di assenza dal lavoro, non superiore, comunque, a tre ore;
b) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni, sarà comminata a chi esegua negligentemente il lavoro affidatogli, cagioni per disattenzione danni al materiale avuto in consegna o non avverta subito i superiori di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale, si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza, introduca bevande alcoliche, arrechi offesa ai compagni di lavoro o in generale al personale del Circolo, sia trovato addormentato.

Il Circolo non adotterà alcun provvedimento disciplinare a carico del lavoratore senza avergli prima contestato per iscritto, a mezzo raccomandata anche a mano, l'addebito (tranne che nel caso di rimprovero verbale) e senza averlo sentito a sua difesa, ove il lavoratore lo desideri con l'assistenza di un rappresentante del Sindacato cui aderisce o cui conferisce mandato.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione scritta del fatto che vi ha dato causa.

Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stato applicata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei venti giorni successivi alla contestazione dell'addebito, anche per mezzo del Sindacato cui sia iscritto o conferisce mandato, tramite l'ufficio provinciale del Lavoro, la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato formato da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.

Ove il lavoratore richieda la costituzione del Collegio la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del lodo da parte del Collegio stesso. Qualora il datore di lavoro non provveda entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui ai precedenti comma, la sanzione disciplinare non potrà avere applicazione. Ove il datore di lavoro adisca l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 40
LICENZIAMENTO O DIMISSIONI: PERIODO DI PREAVVISO

Il licenziamento del lavoratore non in prova (salvo il caso di cui all'art. 2119 c.c.) o le sue dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con il seguente preavviso:

a) per gli impiegati: 2 mesi;
b) per gli operai:
 per anzianità fino a 5 anni: 20 giorni lavorativi
 per anzianità da 5 a 10 anni: 30 giorni lavorativi
 per anzianità oltre i 10 anni: 40 giorni lavorativi

I termini del preavviso dovranno essere comunicati dalla parte interessata a mezzo raccomandata ed avranno decorrenza dal timbro postale della stessa.

In caso di dimissioni i termini del preavviso sono ridotti alla metà
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari alla normale retribuzione per il periodo del mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà considerato utile agli effetti della decorrenza dell'anzianità.

Art. 41
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Alla cessazione del rapporto di lavoro, i Circoli corrisponderanno al lavoratore il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 297 del 29 maggio 1982, per il periodo successivo al giugno 1982.
Per il periodo antecedente, si fa riferimento ai precedenti contratti che, limitatamente a ciò, si confermano.

Art. 42
CERTIFICATI DI LAVORO
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Il Circolo dovrà rilasciare al lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e le mansioni da esso esercitate.
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro il Circolo dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascerà regolare rice-

vuta liberatoria.

Nel caso in cui il Circolo non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore del loro mancato possesso in un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Art. 43
DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nell'ambito dei direttivi comprensoriali, regionali e nazionali saranno riconosciuti giorni dodici all'anno di permesso retribuito per l'espletamento del proprio mandato previa richiesta preventiva della organizzazione di appartenenza.

Il suddetto rappresentante inoltre avrà il compito di:
- intervenire presso la Direzione dei Circoli per favorire il componimento delle eventuali controversie di lavoro e per le questioni attinenti l'esatta applicazione delle norme contrattuali in atto;
- formulare proposte in ordine alla distribuzione degli orari e dei turni ed all'epoca di godimento delle ferie, avuto comunque riguardo alle esigenze di non turbare la regolare erogazione dei servizi.

Per l'esercizio del suo mandato al rappresentante saranno accordati permessi retribuiti in misura non inferiore ad un'ora all'anno per ciascun dipendente compatibilmente con le esigenze legate al normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Ai lavoratori è riconosciuta la facoltà di nominare, nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, un loro delegato il quale svolgerà anche compiti di rappresentante delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. La nomina dello stesso sarà comunicata al Circolo da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti.

Ai rappresentanti sindacali che fossero chiamati dall'azienda a discutere problemi inerenti il rinnovo contrattuale saranno riconosciuti permessi retribuiti.

Art. 44
CONTRIBUTI SINDACALI

Il datore di lavoro opererà la trattenuta dei contributi sindacali nella misura dell'1% del minimo tabellare e contingenza della retribuzione del lavoratore interessato previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati e consegnate o fatte pervenire al datore di lavoro.

Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore e, ove esista, il numero del cartellino, nonché il sindacato o l'organismo da questo all'uopo indicato al quale deve essere devoluto il contributo. Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle competenze del lavoratore.

Le quote trattenute dal datore di lavoro saranno versate mensilmente ai sindacati interessati.

Art. 45
ASSEMBLEA

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea nella sede del Circolo durante e fuori l'orario di lavoro, concordando preventivamente con la Direzione del Circolo il luogo ed il tempo dell'Assemblea in modo tale da non recare intralcio alla attività del Circolo. Per quanto concerne le riunioni cadenti nell'orario di lavoro, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per un minimo di 10 ore annue retribuite.

Art. 46
DIRITTO DI AFFISSIONE

I Circoli sportivi metteranno a disposizione appositi spazi in luogo accessibile ai lavoratori, ove il rappresentante del personale di cui allo art. 43 del presente contratto potrà affiggere pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 47
CONDIZIONE DI MIGLIORE FAVORE

Le parti contraenti si danno atto che il presente contratto non sostituisce ne modifica le condizioni di miglior favore, siano esse economiche o normative in atto nei Circoli, e pertanto si dà facoltà ai Circoli di trasformare le condizioni di miglior favore in assegni ad personam non assorbibili.

Art. 48
SICUREZZA SUL LAVORO

Le parti ribadiscono la piena e concorde osservanza della legge 626/94 come integrata e modificata ed al fine si impegnano alle opportune consultazioni in sede aziendale attesa la specificità dei circoli ed ove opportuno e possibile in eventuale sede collettiva.

Art. 49
DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2003 e scadenza al 31 dicembre 2005: si intenderà rinnovato per un triennio se non disdettato da uno dei contraenti con lettera pervenuta alla controparte un mese prima della scadenza.

INDICE

Art. 1 - Durata dei rapporti individuali di lavoropag. 4

Art. 2 - Assunzione dei lavoratorpag. 4

Art. 3 - Assunzione a tempo parziale e determinatopag. 5

Art. 4 - Apprendistato.pag. 6

Art. 5 - Contratti di inserimentopag. 6

Art. 6 - Obblighi assicurativi.pag. 6

Art. 7 - Periodo di provapag. 7

Art. 8 - Lavoratrici.pag. 7

Art. 9 - Portatori di Handicappag. 7

Art.10 - Classificazione del personale . . .pag. 8

Art.11 - Mutamento mansionipag. 9

Art.12 - Definizione dello stipendio e della retribuzionepag. 10

Art.13 - Minimi tabellaripag.11

Art.14 - Premio professionalepag.12

Art.15 - Ticket restaurantpag.13

Art.16 - Corresponsione della retribuzione ed eventuali reclami.pag.13

Art.17 - Orario lavoropag.14

Art.18 - Indumenti di lavoropag.14

Art.19 - Responsabilità di custodia.pag.15

Art.20 - Assenze.pag.15

Art.21 - Riposo settimanalepag.15

Art.22 - Permessipag.16

Art.23 - Festività.pag.16

Art.24 - Lavoro straordinario, notturno, festivopag.18

Art.25 - Feriepag.18

Art.26 - Cessione del circolopag.19

Art.27 - Reclami e controversiepag.20

Art.28 - Aspettativapag.20

Art.29 - Tredicesima mensilitàpag.20

Art.30 - Quattordicesima mensilità.pag.21

Art.31 - Indennità per maneggio denaro. .pag.21

Art.32 - Scatti di anzianitàpag.21

Art.33 - Premio di serviziopag.22

Art.34 - Trasfertapag.23

Art.35 - Lavoratori studentipag.23

Art.36 - Trattamento di malattia ed infortuniopag.24

Art.37 - Congedo matrimonialepag.25

Art.38 - Servizio militare.pag.25

Art.39 - Provvedimenti disciplinari.pag.26

Art.40 - Licenziamento o dimissioni: periodo di preavvisopag.27

Art.41 - Indennità di anzianitàpag.28

Art.42 - Certificati di lavoro restituzione documenti di lavoro. .pag.28

Art.43 - Diritti sindacalipag.29

Art.44 - Contributi sindacalipag.30

Art.45 - Assembleapag.30

Art.46 - Diritto di affissionepag.31

Art.47 - Condizioni di miglior favore . . .pag.31

Art.48 - Sicurezza sul lavoropag.31

Art.49 - Decorrenza e durata.pag.31